

Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2017, n. 8-4564

Approvazione dello schema del “Protocollo d’Intesa per il recepimento e l’attuazione dell’accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013” tra la Regione Piemonte, l’Agenzia della mobilità piemontese e le Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 6 della l.r. 26 ottobre 2009 n. 24.

A relazione degli Assessori Cerutti, Balocco:

Il settore dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, è stato interessato, negli ultimi anni, da numerosi interventi normativi volti a garantire una maggiore tutela e partecipazione dei cittadini - utenti, anche nelle loro forme rappresentative.

In particolare:

- l’art. 13, comma 4 bis, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”, prevede: *“incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l’efficienza generale del servizio”*;
- l’art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*” in attuazione del principio di sussidiarietà, dispone che in sede di stipula dei contratti di servizio gli Enti Locali sono tenuti ad applicare una serie di articolate disposizioni al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli Utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni offerte;
- il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “*Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” riconosce e garantisce i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne promuove la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, e ne favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, *“anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni”*. L’art. 2, comma 2, del medesimo decreto, in particolare, riconosce ai consumatori ed agli utenti il fondamentale diritto all’erogazione di servizi pubblici *“secondo standard di qualità e di efficienza”*;
- l’art. 8 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 “*Servizi pubblici regionali*” prevede che le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all’articolo 2, comma 461 della legge n. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 lettera g) della legge stessa, si applichino (ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina) anche ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione;
- il documento approvato alla conclusione della XII Sessione programmatica del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti – Regioni del 24 e 25 gennaio 2012, prevede una articolata e più incisiva partecipazione delle rappresentanze dei consumatori nella programmazione e nell’erogazione dei servizi pubblici;
- l’art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo

2012, n. 27, prevede che le “*Carte di servizio*”, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per l'esercizio di attività di impresa o per l'esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, debbano indicare in modo specifico “*i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura*”;

- l'Accordo della Conferenza Unificata, sottoscritto in data 26 settembre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (redatto ai sensi dell'art. 9 comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281), individua le “Linee guida” ed i criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi del richiamato art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- l'art. 10 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, prevede che la Regione Piemonte, nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, garantisca il diritto alla mobilità di ogni persona ed operi per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, nonché garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

Rilevato che l'Azione di governo, coordinamento ed indirizzo della Regione Piemonte in materia di servizi di trasporto pubblico locale e regionale non può prescindere dal coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi ed, in particolare, degli utenti dei servizi, per il tramite delle loro associazioni di categoria.

Considerato che è obiettivo della Regione Piemonte conseguire la maggiore efficacia ed efficienza nei servizi pubblici di trasporto locale e regionale, rendendo gli stessi più accessibili, efficaci e tempestivi, tutelando, nel contempo, gli interessi dei cittadini/consumatori e utenti.

Atteso che all'Agenzia della Mobilità piemontese, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., sono state conferite le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale e regionale degli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione unitaria e integrata del sistema della mobilità e dei trasporti.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene pertanto opportuno formalizzare attraverso uno specifico Protocollo d'Intesa la collaborazione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia della mobilità piemontese da una parte e le Associazioni dei consumatori riconosciute dalla normativa vigente dall'altra, tendente a favorire una migliore integrazione funzionale degli interessi rappresentati dalle Associazioni dei Consumatori nell'attuazione delle politiche regionali in materia di trasporto pubblico locale.

Atteso che le Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della l.r. 26 ottobre 2009 n. 24, ed in particolare:

ACU Piemonte - ADICONSUM Piemonte - ADOC Piemonte - CODACONS Piemonte - FEDERCONSUMATORI Piemonte - MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI Piemonte, riunite in data 8 novembre 2016 nell'ambito della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, hanno manifestato il loro formale assenso allo sviluppo del progetto per la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa per il recepimento e l'attuazione dell'accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013”.

Allo stesso modo, nella seduta del 29.12.2016 il Consiglio di amministrazione dell'Agencia della Mobilità piemontese ha approvato il *“Protocollo d’Intesa per il recepimento e l’attuazione dell’accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013”*.

Quanto sopra premesso, il relatore propone alla Giunta regionale di approvare lo schema del *“Protocollo d’Intesa per il recepimento e l’attuazione dell’accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013”*, che costituisce parte integrante del presente provvedimento quale allegato A), finalizzato a promuovere la collaborazione tra la Regione Piemonte, l’Agenzia della mobilità piemontese e le Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 6 della l.r. 26 ottobre 2009 n. 24, in un quadro di dialogo e confronto, sulle problematiche legate all’erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso l’ideazione e la realizzazione di azioni e misure finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, attraverso la partecipazione, diretta ed indiretta, degli Utenti.

Nel protocollo viene, in particolare, prevista l’istituzione presso la Direzione regionale *“Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”*, di un Tavolo istituzionale di confronto relativamente ai temi di interesse dei cittadini consumatori e utenti, intesi come fruitori di beni materiali e di servizi, coordinato dall’Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte o da un suo delegato, a cui viene deputato:

- il confronto sui temi relativi al consumerismo in materia di trasporto pubblico locale;
- l’attuazione delle linee guida di cui all’Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata in data 26 settembre 2013;
- la definizione di proposte/azioni idonee al perseguimento di obiettivi volti alla promozione della mobilità sostenibile integrata in combinazione tra i vari sistemi di trasporto;
- la definizione di proposte/azioni idonee al miglioramento della cultura e consapevolezza della funzione del trasporto pubblico;
- fornire indicazioni per l’individuazione dei criteri relativi alla gestione del *“Fondo per la copertura delle spese derivanti dall’attuazione dei disposti di cui all’ articolo 2, comma 461, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

visto il Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.;

visto il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

vista la legge regionale 26 ottobre 2009 n. 24;

vista la legge 24 marzo 2012, n. 27;

vista la legge regionale 23 marzo 2016, n. 5;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni dei relatori, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, lo schema di “*Protocollo d’Intesa per il recepimento e l’attuazione dell’accordo sancito in sede di conferenza unificata il 26.09.2013 e pubblicato sulla G.U. n. 254 del 29.10.2013*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A);
- di autorizzare l’Assessore regionale ai Trasporti a sottoscrivere il citato Protocollo d’Intesa;
- di disporre che le competenti strutture della Direzione regionale “Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica”, provvedano allo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione del suddetto protocollo d’intesa.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI INTESA

**PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
SANCITO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IL 26.09.2013
E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 254 DEL 29.10.2013.**

TRA

la Regione Piemonte.....
.....;

(di seguito "la Regione")

l'Agenzia della Mobilità Piemontese.....
.....;

(di seguito "l'Agenzia")

e le seguenti Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della l.r. 26 ottobre 2009 n. 24:

**ASSOCIAZIONE CONSUMATORI Piemonte - ACU Piemonte - ADICONSUM Piemonte -
ADOC Piemonte - CODACONS Piemonte - FEDERCONSUMATORI Piemonte -
MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte.**

(di seguito "le Associazioni")

PREMESSO CHE

- 1) il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.", ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.
- 2) la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", disciplina, nella Regione Piemonte, la materia del trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
- 3) all'Agenzia della Mobilità piemontese, ai sensi della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., sono state conferite le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale e che la medesima è pertanto competente in materia di affidamento dei relativi servizi.
- 4) l'art. 13 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, al comma 4 bis prevede: "incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio".



5) il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo” ed in particolare l’art. 2, c. 2°, lett. g) riconosce, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni, come fondamentali i diritti dei consumatori e degli utenti all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

6) l’art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dispone che in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare una serie di articolate disposizioni al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli Utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle prestazioni.

7) l’art. 8 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 “Servizi pubblici regionali” prevede che “le disposizioni sui servizi pubblici locali di cui all’articolo 2, comma 461 della l. 244/2007, nonché le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 2 lettera g) l.r. citata, si applicano anche ai servizi pubblici gestiti o affidati dalla Regione (ad esclusione dei servizi sanitari in quanto regolati da apposita disciplina)”.

8) il documento approvato alla conclusione della XII Sessione programmatica Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti – Regioni del 24 e 25 gennaio 2012, prevede una articolata e più incisiva partecipazione delle rappresentanze dei consumatori nella programmazione e nell’erogazione dei servizi pubblici.

9) l’art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” (cd. “Decreto Cresci Italia”), convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 prevede che le “carte di servizio”, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, debbano indicare in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura;

10) l’Accordo della Conferenza Unificata, sottoscritto in data 26 settembre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (redatto ai sensi dell’art. 9 comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281), individua le “Linee guida” ed i criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

11) l’art. 10 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 “*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.*”, prevede che la Regione Piemonte, nell’ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, garantisca il diritto alla mobilità di ogni persona ed operi per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l’accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, nonché garantisce l’accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.

RILEVATO CHE

12) il vigente quadro normativo, le difficoltà economiche e finanziarie che coinvolgono il settore del trasporto pubblico locale e regionale, la diminuzione delle risorse derivanti dai trasferimenti statali, rappresentano tutti fattori che impongono ai soggetti coinvolti nel sistema, uno sforzo comune al fine di migliorare il sistema stesso, il suo equilibrio economico, nonché la sua efficace programmazione e gestione.



13) il presente protocollo è finalizzato a promuovere una virtuosa collaborazione tra le parti, in un quadro di dialogo e confronto, sulle problematiche legate all'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso l'ideazione e la realizzazione di azioni e misure finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, attraverso la partecipazione, diretta ed indiretta, degli Utenti.

14) la Regione, l'Agenzia e le Associazioni considerano la collaborazione e le sinergie che deriveranno dal presente "protocollo" un valido strumento per realizzare una virtuosa collaborazione fra la Pubblica Amministrazione, i soggetti erogatori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, gli Utenti e le Associazioni dei Consumatori.

SI CONVIENE E SI STIPULA

15) le parti concordano di istituire all'interno della Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica", un "*Tavolo Permanente di Consultazione sul trasporto pubblico locale e regionale*", a cui viene deputato il confronto sui temi relativi al consumerismo, nonché l'attuazione delle linee guida di cui all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata in data 26 settembre 2013.

16) al "*Tavolo Permanente di Consultazione sul trasporto pubblico locale e regionale*", compete altresì la definizione di proposte/azioni idonee al perseguimento di obiettivi volti alla promozione della mobilità sostenibile integrata in combinazione tra i vari sistemi di trasporto ed al miglioramento della cultura e consapevolezza della funzione del trasporto pubblico. Compete altresì fornire indicazioni per l'individuazione dei criteri relativi alla gestione del "*Fondo per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei disposti di cui all'articolo 2, comma 461, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", di cui al punto 19.

17) il "*Tavolo Permanente di Consultazione sul trasporto pubblico locale e regionale*", ha sede presso la Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica", che ne cura la Segreteria. Il "*Tavolo Permanente di Consultazione sul trasporto pubblico locale e regionale*", è coordinato dall'Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte o da un suo delegato, si riunirà, di norma, con cadenza bimestrale.

18) le parti convengono di prevedere, nell'ambito dei Contratti di servizio stipulandi, che le attività di cui alle lettere b), c) e d) dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali e regionali, predeterminato per l'intera durata del contratto stesso.

19) il "*Fondo per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei disposti di cui all'articolo 2, comma 461, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", sarà costituito presso l'Agenzia.

20) il "*Fondo per la copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei disposti di cui all'articolo 2, comma 461, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", sarà alimentato dal finanziamento diretto delle Aziende/Imprese concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e sarà gestito sulla base di criteri prestabiliti dalla Regione.

IMPEGNO DELLE PARTI

21) Le Associazioni si impegnano:

- a partecipare alle attività previste dal Protocollo, con personale qualificato;
- a diffondere le iniziative concordate nell'ambito del presente Protocollo con i propri mezzi di comunicazione.



22) La Regione e l'Agenzia, si impegnano:

- a prevedere nell'ambito dei Contratti di servizio stipulandi quanto previsto dal citato art. 2, comma 461, l. 244/2007, dal Regolamento C.E. n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nonché dal Regolamento U.E. n. 181/2011 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto con autobus. Particolare attenzione verrà posta all'attuazione delle norme di cui alla l.r. 23 marzo 2016, n. 5 ed alla Legge 1 marzo 2006, n. 67.

DURATA

23) Il Protocollo ha durata di tre anni, a partire dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, e potrà essere rinnovato secondo le forme di legge.

Torino,

Regione Piemonte

Agenzia della Mobilità Piemontese

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI Piemonte

ACU Piemonte

ADICONSUM Piemonte

ADOC Piemonte

CODACONS Piemonte

FEDERCONSUMATORI Piemonte

MOVIMENTO CONSUMATORI Piemonte

